

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 1. Oggetto del presente regolamento.

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Assistenza Domiciliare del C.I.S.S. 38 negli aspetti dell'accesso, delle modalità di erogazione delle prestazioni, delle finalità e degli obiettivi dell'intervento domiciliare, nonché della partecipazione economica dell'utenza al costo del Servizio stesso.

Articolo 2. Principi e finalità.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si configura come un intervento di sostegno alla persona e di promozione della qualità della vita: è finalizzato a garantire alle persone la permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e caratteristiche individuali, evitandone per quanto possibile l'emarginazione e l'istituzionalizzazione.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è uno strumento - fra gli altri che compongono la rete di opportunità offerte dall'ente pubblico e dalla comunità locale allargata - che non si pone il compito di erogare semplici prestazioni ma di favorire, attraverso la formulazione di un progetto globale, il superamento o il contenimento delle situazioni di isolamento e di esclusione sociale, nell'ottica della piena partecipazione al contesto e del miglioramento delle condizioni generali di vita.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve operare in collegamento con tutte le risorse, le agenzie e gli enti del territorio al fine di attuare interventi di promozione, di rappresentanza e di piena tutela delle persone in carico.

L'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la contribuzione dell'utenza al costo del Servizio, proporzionata alla situazione economica familiare come definito al successivo articolo 6.

Articolo 3. Destinatari.

Possono beneficiare del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini residenti e/o domiciliati nel territorio del C.I.S.S. 38 per i quali, a causa di manifestazioni di disagio per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali di fragilità, sia stato formulato da parte del Servizio Sociale territoriale un progetto individualizzato di presa in carico.

Beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare sono le persone singole o i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio personale, familiare, sociale, con autonomia ridotta o compromessa, e con capacità limitate o insufficienti a garantire, anche temporaneamente, il soddisfacimento delle esigenze personali, gestionali ed assistenziali.

Compatibilmente con le risorse a disposizione e le esigenze dei soggetti richiedenti, il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto prioritariamente alle persone che risultano prive di adeguato sostegno familiare o parentale, o le cui figure di riferimento risultano carenti nello svolgere le funzioni di cura e di assistenza.

Articolo 4. Accesso al Servizio.

Le persone interessate, o i loro familiari o conoscenti, possono rivolgersi al Servizio Sociale territoriale, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico e allo Sportello di informazione sociale, per avere ogni informazione inerente al Servizio.

L'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare avviene a seguito di valutazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale di riferimento che, attraverso i propri strumenti professionali, prende in esame la condizione di vita della persona, le risorse possedute e/o da attivare, la congruità della richiesta e la fattibilità dell'intervento.

L'individuazione e l'ammissione dell'utenza al Servizio di Assistenza Domiciliare è valutata dalla Commissione per la Valutazione, sulla base dell'istruttoria dell'Assistente Sociale di riferimento.

L'Assistente Sociale di riferimento in collaborazione con l'interessato e/o i suoi familiari, predispone un progetto di intervento in cui sono fissati gli obiettivi, le mansioni, le modalità ed i tempi di erogazione del Servizio, formalizzandone quindi l'attivazione con la presentazione della documentazione dettagliata al successivo articolo 8.

Articolo 5. Caratteristiche e modalità di erogazione del Servizio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è svolto da personale in possesso di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario conseguita ai sensi della normativa vigente.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere erogato in forma diretta attraverso personale dipendente del C.I.S.S. 38, o in forma indiretta attraverso servizi appaltati o accreditati.

Gli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare sono riconducibili in sintesi a:

- aiuto diretto alla cura della persona;
- interventi igienico-sanitari di semplice attuazione;
- aiuto per lo svolgimento di attività a carattere domestico;
- accompagnamento per l'accesso ai servizi ed alle risorse del territorio;
- disbrigo di pratiche amministrative, burocratiche e sanitarie;
- promozione di attività volte a favorire la socializzazione e la partecipazione.

Più in generale, gli interventi sono caratterizzati dall'adozione di metodologie operative e relazionali che prevedono il coinvolgimento attivo della persona e del suo nucleo di riferimento e non la loro sostituzione, nell'ottica del mantenimento e dello sviluppo dell'autonomia personale e della capacità autodeterminativa.

Ogni progetto di Assistenza Domiciliare è personalizzato al fine di rispettare caratteristiche e peculiarità di ogni utente, e calibrato in ragione dei suoi bisogni, anche non espressi.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato, di norma, nell'arco dei sei giorni settimanali, esclusi i festivi, con le modalità e gli orari previsti dal progetto di intervento elaborato dall'Assistente Sociale di riferimento, in collaborazione con l'interessato e/o i suoi familiari.

L'intervento di Assistenza Domiciliare si svolge al domicilio dell'utente e nel suo contesto di vita, e prevede inoltre la possibilità di accompagnamento presso strutture sanitarie ed in ogni altro luogo attinente agli obiettivi fissati nel progetto.

Il progetto di Assistenza Domiciliare può proseguire, in situazioni particolari e su valutazione dell'Assistente Sociale di riferimento, anche nel caso di inserimento dell'utente in carico presso strutture residenziali o di cura.

Il valore massimo dei servizi domiciliari erogati dal Consorzio ad un singolo utente non può ordinariamente superare le 300 ore annuali. Singoli progetti possono tuttavia prevedere, in relazione a esigenze eccezionali debitamente specificate, l'erogazione di servizi per un valore complessivo superiore al massimale ordinario.

L'erogazione dei servizi domiciliari è disposta per un periodo di tempo determinato, che non può superare la durata di un anno. Il termine inizialmente fissato può essere prorogato, previa verifica delle condizioni che rendono opportuna l'erogazione del servizio.

La gestione del piano di lavoro è affidata all'Operatore Socio-Sanitario, mentre la responsabilità del progetto di intervento è dell'Assistente Sociale di riferimento che, attraverso verifiche periodiche, può apportare le eventuali modifiche rispetto ad orari, modalità e contenuti dell'intervento stesso.

L'eventuale sospensione o chiusura del Servizio può avvenire su richiesta dell'interessato o su valutazione della Commissione di cui all'art.9 con comunicazione scritta: la sospensione o chiusura da parte del Servizio Sociale attiene a motivazioni di non più congruità con il progetto stesso, di perdita dei requisiti iniziali previsti, o di assenza di collaborazione da parte della persona e/o dei suoi familiari.

Il mancato pagamento del contributo a carico dell'utente può comportare la sospensione del servizio.

Per ogni nucleo familiare preso in carico da parte del Servizio di Assistenza Domiciliare viene redatta una cartella nella quale gli Operatori Socio-Sanitari sono tenuti a registrare l'andamento della situazione ed ogni variazione al piano di lavoro.

Ad integrazione della cartella sono rendicontate le ore e le prestazioni svolte su apposita modulistica.

Gli operatori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente ed i suoi familiari, e di qualunque altra notizia vengano a conoscenza durante lo svolgimento del loro servizio, in osservanza a quanto disposto dalla L. n. 196/2003.

E' fatto divieto agli operatori di accettare forme di compenso, di qualsiasi natura, e di intrattenere rapporti con l'utente e con i suoi familiari al di fuori di quelli attinenti alla professione.

Nella relazione con l'utente, i suoi familiari ed ogni altro soggetto o ente coinvolto nel progetto riguardante la persona, gli operatori sono tenuti a comportamenti improntati alla correttezza deontologica, alla chiarezza ed alla consapevolezza del ruolo rivestito.

Gli operatori sono identificati da tesserino di riconoscimento e coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati nell'espletamento dell'attività.

Articolo 6. Criteri per la determinazione della contribuzione a carico dell'utenza.

I criteri per la determinazione della contribuzione a carico dell'utenza fanno riferimento al "Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio.

La composizione del "nucleo familiare" ed il "reddito familiare" di riferimento sono dichiarati dall'interessato o da un suo familiare al momento della richiesta di rilascio, presso le sedi previste, dell'attestazione dell'Indicatore della situazione economica (I.S.E.) e dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, e come prevede il regolamento sopra citato, per la determinazione della contribuzione a carico dell'utenza del Servizio di Assistenza Domiciliare al valore I.S.E.E. sono aggiunti i redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposti a titolo di minorazione, e sono detratte le spese sostenute per l'inserimento in strutture residenziali o di cura, e per l'assistenza domiciliare privata con le modalità di seguito specificate.

Criteri di calcolo:

- calcolo del reddito familiare (valore I.S.E.E.);
- al valore I.S.E.E. sono integrate le seguenti voci:
 - integrazione degli eventuali redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposti a titolo di minorazione;
 - detrazione della spesa per l'assistenza domiciliare privata svolta in forma continuativa e stabile:
 - detrazione del 100 % della spesa se l'operatore per l'assistenza privata è regolarmente assunto e viene presentata comprovante documentazione.
 - detrazione della spesa per l'inserimento in strutture residenziali o di cura.

Qualora il beneficiario della prestazione domiciliare sia un anziano non autosufficiente, la cui non autosufficienza sia stata certificata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica, o una persona con un handicap permanente grave, certificato ai sensi della L. 104/92, secondo il percorso progettuale definito dall'Unità di Valutazione di Handicap territorialmente competente, verrà valutato il solo reddito e patrimonio individuale, anziché quello del nucleo familiare.

La quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio è determinata sulla base della seguente tabella.

Tabella di contribuzione dell'utente al costo del servizio

VALORE ISEE INTEGRATO	QUOTA % DI COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE	QUOTA ORARIA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE IN €	
		OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSISTENTE FAMILIARE
<10.000	esente	0	0
10.000,01 - 12.000	10,00	0,01 - 2,31	0,01 - 2,08
12.000,01 - 14.000	20,00	2,32 - 4,63	2,09 - 4,16
14.000,01 - 16.000	30,00	4,64 - 6,95	4,17 - 6,25
16.000,01 - 18.000	40,00	6,96 - 9,27	6,26 - 8,33
18.000,01 - 20.000	50,00	9,28 - 11,59	8,34 - 10,42
20.000,01 - 24.000	60,00	11,60 - 13,90	10,43 - 12,50
24.000,01 - 28.000	75,00	13,91 - 17,38	12,51 - 15,63
28.000,01 - 32.000	90,00	17,39 - 20,86	15,64 - 18,75
>32.000,01	100,00	23,18	20,84

La quota di contribuzione a carico dell'utenza è calcolata con il criterio della progressività sulla base della formula **(reddito ISEE – limite inferiore fascia di appartenenza)/ intervallo interno della fascia di appartenenza * differenziale fra quota di contribuzione della fascia di appartenenza e quota di contribuzione della fascia precedente + importo della quota di contribuzione della fascia precedente.**

Il costo orario reale del servizio di assistenza domiciliare, è soggetto ad aggiornamento annuale, in relazione agli adeguamenti contrattuali ed agli incrementi ISTAT. Il Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione provvede periodicamente alla ridefinizione della Tabella di contribuzione dell'utente al costo del servizio, tenuto conto dei fattori di aggiornamento.

Ulteriori criteri e precisazioni:

- la contribuzione a carico dell'utenza è riferita all'intero nucleo familiare preso in carico indipendentemente dal numero di componenti seguiti;
- il valore I.S.E.E. di riferimento per il calcolo della contribuzione a carico dell'utenza è quello attestato al momento della richiesta di attivazione del Servizio, e relativo alla situazione economica dell'anno solare precedente; la contribuzione calcolata con i criteri sopra specificati ha validità per un periodo di 12 mesi dall'attivazione del Servizio, con la rivalutazione ad inizio anno dell'importo previsto per la quota oraria; trascorsi 12 mesi

dall'attivazione del Servizio deve essere ripresentata l'attestazione dell'I.S.E.E., relativo alla situazione economica dell'anno solare precedente, per il calcolo della nuova quota di contribuzione; l'utenza ha comunque la facoltà di presentare, in ogni momento, una nuova attestazione nell'eventualità di mutamenti delle condizioni familiari e/o economiche;

- i redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposti a titolo di minorazione sono considerati, nel calcolo del reddito disponibile, dal momento dell'acquisizione del diritto (certificato dal verbale della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità della Medicina Legale dell'A.S.L. o da comunicazione dell'I.N.P.S.);
- un'eventuale nuova attestazione dell'I.S.E.E., o il riconoscimento dei redditi indicati al punto precedente o l'inserimento della persona seguita in struttura residenziale o di cura (condizioni che devono essere comunicate dall'interessato o dai suoi familiari entro 15 giorni dall'evento), comportano il ricalcolo della contribuzione a carico dell'utenza a decorrere dal mese seguente a quello della variazione, per i 12 mesi successivi, con il conguaglio rispetto a quanto già pagato in relazione alle condizioni precedenti;
- i pagamenti delle quote a carico dell'utenza devono essere regolarizzati dall'utenza entro 30 giorni dal ricevimento dei bollettini postali predisposti dal C.I.S.S. 38, in caso di ritardo di pagamento verrà inviato un sollecito e trascorsi ulteriori 30 giorni senza regolarizzazione il C.I.S.S. 38 si riserva di attivare il recupero del credito per vie legali;
- i bollettini postali sono di norma predisposti a cadenza trimestrale, salvo specifici accordi intercorsi con l'utente – gli importi inferiori ai 10 euro verranno in ogni caso rinviati alla successiva emissione di bollettini fino al raggiungimento di tale importo;
- per le persone non residenti in un Comune del C.I.S.S. 38 viene applicata la quota massima di contribuzione indipendentemente dalla situazione economica; per le situazioni in attesa di formalizzazione della residenza in un Comune del C.I.S.S. 38 si applicano i criteri di calcolo sopra descritti;
- in casi particolari e motivati l'Assistente Sociale di riferimento può proporre alla Commissione per la valutazione, diversi criteri di calcolo per la determinazione della contribuzione e/o diverse modalità di pagamento.

Articolo 7. Esenzioni o riduzioni della contribuzione a carico dell'utenza.

Esenzioni o riduzioni possono essere autorizzate nei casi in cui il Servizio di Assistenza Domiciliare è attivato dal Servizio Sociale, in assenza della richiesta dell'interessato o su disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, con funzioni di tutela, vigilanza o controllo.

La proposta, presentata dall'Assistente Sociale di riferimento, deve indicare le motivazioni professionali per le quali si ritiene opportuno derogare ai criteri per la determinazione della contribuzione.

Non sono autorizzabili esenzioni o riduzioni per sanare situazioni debitorie o non regolarizzate da parte dell'utenza nei confronti del C.I.S.S. 38.

Articolo 8. Documentazione.

L'Assistente Sociale di riferimento, valutata l'opportunità dell'intervento di Assistenza Domiciliare, richiede l'attivazione (o la prosecuzione) del Servizio attraverso la seguente documentazione presentata dall'interessato o da un suo familiare, formalizzandone l'attivazione con la sottoscrizione del "contratto":

- richiesta di attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (o di prosecuzione trascorsi 12 mesi dall'attivazione del Servizio);
- attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, relativo alla situazione economica dell'anno solare precedente;
- eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ed eventuale documentazione comprovante la spesa sostenuta per l'assistenza privata con operatore regolarmente assunto) contenente le informazioni, integrative all'attestazione dell'I.S.E.E., necessarie per la determinazione della contribuzione a carico dell'utenza (redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposti a titolo di minorazione, spese sostenute per l'inserimento in strutture residenziali o di cura o per l'assistenza domiciliare privata con le modalità specificate all'articolo 6), con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- formalizzazione dell'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso un "contratto" sottoscritto tra il C.I.S.S. 38 e l'interessato o i suoi familiari, contenente la data di attivazione del Servizio, erogato con i tempi e le modalità previste dal progetto di intervento elaborato dall'Assistente Sociale di riferimento, la contribuzione economica dovuta e le modalità ed i termini per il pagamento.

L'Assistente Sociale di riferimento comunica inoltre, con apposita modulistica, eventuali periodi di sospensione o la chiusura del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Articolo 9. Commissione la valutazione

La commissione per la valutazione, composta dal Responsabile di Area competente o suo delegato, con funzioni di Presidente, e da due assistenti sociali, assistita da un istruttore amministrativo con funzioni di segreteria, ha le seguenti funzioni:

valutazione della conformità della documentazione;

valutazione della pertinenza dell'intervento progettuale;

individuazione e ammissione dell'utenza al servizio in relazione alla priorità del bisogno e alle risorse disponibili.

Articolo 10. Diritti dell'utenza

Il cittadino che richiede l'erogazione del servizio o presenta reclami in merito alle modalità di intervento, ha diritto di tempestivamente informato per iscritto in merito alla sua istanza.

I ricorsi in merito al mancato accoglimento della richiesta di attivazione, alle modalità di intervento, a provvedimenti di sospensione dello stesso ai sensi dell'art.5, possono essere presentati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di risposta, al Direttore del Consorzio.

Il Direttore sentiti i soggetti interessati, comunica la decisione in merito entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Articolo 11. Rispetto delle norme vigenti.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed ai regolamenti del C.I.S.S. 38.

Articolo 12. Abrogazioni.

E' abrogata ogni altra disposizione in materia contenuta in altri regolamenti dell'Ente.

Articolo 13. Pubblicità del presente regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della L. n. 241/90, è a disposizione del pubblico presso lo Sportello di informazione sociale del C.I.S.S. 38 e presso le sedi dei Servizi Sociali territoriali, nonché nel sito web del C.I.S.S. 38, per permettere agli interessati di prenderne visione in ogni momento.